



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 17/02/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 4 febbraio 2011, n. 40

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere ed infrastrutture annesse della potenza elettrica di 52 MW sita nel comune di Candela (Fg).

Società: EDISON Energie Speciali S.p.A. con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31.

Il giorno 4 febbraio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con

- le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
- Rilevato che:
- la Società Edison Energie Speciali S.p.A., avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, P.IVA 01890981200, con nota prot. n. 38/7248 del 03.07.2006, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 100 MW (49 aerogeneratori) nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Candela (FG);
 - con nota acquisita al prot. n. 13555 del 10.12.2009, Terna (TE/P20090016053 del 27/11/2009) comunicava di aver fornito quale soluzione tecnica minima generale (STMG) di connessione il collegamento in antenna a 150 kV sull'esistente stazione elettrica della centrale termoelettrica di Candela, di proprietà della Edison S.p.A. e che la stessa aveva accettato;
 - l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 100 MW (49 aerogeneratori) da realizzarsi nel Comune di Candela (FG), veniva sottoposto a procedura di verifica di impatto ambientale, ai sensi della Legge R. n.11/2001 ss.mm.ii., presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia;
 - la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti tecnico-amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. AOO_046 del 15.10.2008 n. 11273 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, ed invitava la Società a depositare il progetto definitivo adeguato a quanto prescritto nelle Determinazioni Dirigenziali del Servizio Ecologia N. 276 del 13.05.2008 e N. 378 del 25.06.2009, presso l'Ufficio scrivente nonché agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
 - la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 320 del 13.01.2009 convocava la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 29 gennaio 2009, nell'ambito della quale la Snam Rete Gas S.p.A. rilevava alcune interferenze con i loro metanodotti ed altri Enti chiedevano chiarimenti ed integrazioni;
 - la Società Edison S.p.A., a seguito delle interferenze emerse in sede di Conferenza di Servizi, depositava in data 15.10.2009, acquisita con Prot. AOO_046 del 20.10.2009 n. 11239, una revisione del progetto denominato "PROGETTO DEFINITIVO" adeguato sia a quanto prescritto nelle Determinazioni dell'Ecologia sia allo spostamento di 4 aerogeneratori (nn. 36, 37, 40, 41), in conformità alle richieste della Snam Rete Gas S.p.A., nonché dichiarazione di conformità sulle copie trasmesse agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi;
 - la Società Edison S.p.A., con nota del 06.11.2009, acquisita con Prot. AOO_159 del 06.11.2009 n. 11985, trasmetteva copia dell'avvenuto deposito delle integrazioni richieste dall'Assessorato Regionale Assetto del Territorio-Servizio Urbanistica, in sede di Conferenza di Servizi;
 - la Società Edison S.p.A., comunicava di aver depositato presso l'Assessorato all'Ecologia-Servizio Ambiente-Uff. VIA/VAS, la nuova proposta progettuale che prevedeva lo spostamento di 4 aerogeneratori (nn. 36, 37, 40, 41), e che pertanto chiedeva allo stesso di esprimere il proprio parere ambientale;
 - la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e

Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 12170 del 10.11.2009 convocava la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 15 dicembre 2009, sul progetto revisionato adeguato alle richieste degli Enti in Conferenza di Servizi, nella quale il Comune di Candela chiedeva l'ulteriore spostamento delle torri nn. 40 e 41 con diverso percorso del cavidotto e relativa strada interna di collegamento mentre la Snam Rete Gas S.p.A. rilevava ancora delle interferenze sugli aerogeneratori nn. 36 e 37 e ne chiedeva lo spostamento;

- la Regione Puglia Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità urbana, Servizio Ecologia, con prot. n. 8083 del 17.06.2010, acquisita al ns. prot. n. 10829 del 08.07.2010, esprimeva di non poter accogliere la proposta di variante legata allo spostamento degli aerogeneratori nn. 36, 37, 40, 41, richiesta dai su citati Enti, per rilevate incompatibilità ambientali;

- la Società Edison S.p.A., con nota del 07.10.2010, acquisita con Prot. AOO_159 del 19.10.2010 n. 14934, a seguito del parere negativo espresso dal Servizio Ecologia della Regione Puglia, comunicava la propria rinuncia alla proposta di variante progettuale di spostamento dei quattro aerogeneratori e di riconfermare il progetto definitivo così come depositato ed adeguato alla Determinazione N. 276 del 13.05.2008, così come rettificato nella Determinazione N. 378 del 25.06.2009.

Preso atto dei pareri espressi nelle Conferenze di servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità urbana, Servizio Ecologia, con nota prot. 8786 del 17.06.2008, acquisita con prot. 7943 del 16.07.2008, comunicava con Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia N. 276 del 13.05.2008, l'esito della procedura di verifica d'impatto ambientale, del progetto eolico proposto dalla Società Edison Energie Speciali S.p.A. costituito da 49 aerogeneratori della potenza complessiva di 100 MW, nel quale si escludevano dalla procedura di VIA, 34 aerogeneratori per una potenza complessiva di 68 MW, aventi le seguenti coordinate (Gauss - Boaga fuso Est) come da tabella:

AEROGENE-
RATORE N. X Y

7 2574905 4551690

8 2575664 4551637

9 2576233 4551511

10 2576644 4551395

11 2575032 4550878

12 2572766 4551743

13 2571754 4552073

14 2571676 4551525

17 2570641 4551620

19 2569675 4552352

20 2569263 4553309

21 2568962 4553538

22 2568254 4553733

23 2567896 4553917

24 2567612 4554087

25 2567464 4553423

26 2567838 4553152

27 2568160 4553024

28 2568583 4552927

29 2568864 4552605

30 2566898 4553726

31 2566490 4553934

32 2566669 4554448

33 2565775 4554533

34 2566503 4555022

35 2566154 4555258

36 2565736 4555422

37 2563522 4556957

38 2563683 4557416

39 2563666 4558021

40 2563449 4558338

41 2564167 4558872

46 2562460 4559914

47 2562083 4560060

- Regione Puglia Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità urbana, Servizio Ecologia, con nota prot. 8374 del 09.07.2009, trasmetteva Determinazione Dirigenziale N. 378 del 25.06.2009 che rettificava la precedente Determinazione nella sola parte delle caratteristiche dimensionali degli aerogeneratori;

- Regione Puglia Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità urbana, Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. 3534 del 22.07.2010, acquisita al prot. n. 13315 del 10.09.2010, esprimeva ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- a. per quanto riguarda gli attraversamenti con cavidotto dei corsi d'acqua riconosciuti come ATD, gli attraversamenti devono essere realizzati su strade esistenti e lungo i ponti già esistenti, senza ulteriori scavi in area di pertinenza ATD, secondo quanto proposto nell'elaborato Tav. A8b "Attraversamenti AdB. Solo in assenza di attraversamenti preesistenti possono essere adottate le soluzioni interrato proposte;

- b. in tutti gli ambiti di cui all'art. 3.01 e seguenti è vietata la realizzazione di nuove strade, così come affermato in progetto Tav. B0B par. 1.8.1 pag. 30 di 121. In quanto in contrasto con questo divieto sono esclusi gli aerogeneratori 19 e 30 le cui piste da realizzarsi ex novo intersano ATD "Acque pubbliche";

- c. siano esclusi gli aerogeneratori 37, 38, 39, 40 e 41 le cui opere annesse, piste e cavidotti da realizzare per gran parte ex novo, intercettano Ambiti Distinti di cui all'art. 3.09 del PUTT/P "Ciglio di scarpata" definiti nel progetto "Orli di terrazzo morfologico".

Si prescrive, inoltre, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del regolamento 16/06 e DGR 35/07, che a fine ciclo vita dell'impianto siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico ed ambientale dei luoghi, in particolare:

- siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori;

- siano rimosse fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc.)

- sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 377 del 19.01.2009 comunicava la non assoggettabilità al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/1923 dell'area interessata ai lavori;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Tecnico Provinciale Foggia, con nota prot. n. 45188 del 14.05.2010, esprime proprio parere favorevole alle sole condizioni riportate nello stesso e previa sottoscrizione per accettazione da parte della Società dei "Fogli Condizioni" relativi ad ogni attraversamento;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri (URE)/Contenzioso LL.PP., con nota prot. n. 70046 del 15.12.2009, esprimeva parere di approvazione del progetto, a condizione che:

- a. si acquisisca preliminarmente la certificazione del comune di Candela attestante la relativa conformità o compatibilità con il vigente PUG comunale, ovvero che si approvi la eventuale preventiva variante urbanistica per l'area di sito dell'impianto eolico;

- b. si uniformino le legende del piano particellare e dell'elenco descrittivo;

- c. si calcolino le eventuali indennità di esproprio e quelle di asservimento sulla base dell'ultimo V.A.M. determinato dalla competente C.P.A.;

- d. si chiarisca l'effettiva disponibilità (demaniale o patrimoniale) delle particelle intestate ad "è Enti pubblici, significando che i beni demaniali non sono espropriabili sino alla loro sdemanializzazione;

- e. si chiarisca l'effettivo significato dell'utilizzazione delle "servitù area";

- f. si proceda, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. 327/01.

- Regione Puglia - Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione - Servizio Demanio Patrimonio - Sede Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 20727 del 29.10.2010, acquisita al prot. n. 16133 del 16.11.2010, comunicava il proprio Nulla Osta di concessione in merito all'utilizzo delle particelle

interessate, ad avvenuta Autorizzazione

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bari, BAT e Foggia, con nota prot. n. 10519/09 del 01.02.2010 comunicava che l'area interessata dal parco eolico in progetto non interessa ambiti territoriali assoggettati a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142 di cui al D.Lgs. n.42/2004 e che pertanto ritiene di non dover esprimere alcun parere di competenza;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale Beni culturali e Paesaggistici della Puglia, con nota prot. n. 7755 del 03.08.2010 comunicava che visto il parere della Soprintendenza Archeologica prot. n. 6850 del 29.04.2010, ai fini della tutela dei percorsi tratturali, richiede l'assistenza archeologica ai lavori e ripristino dei luoghi, con interventi di minimo impatto sulle superfici tratturali e, visto l'ulteriore parere della Soprintendenza BAP di Bari prot. 5173 del 11.06.2010 che esprimeva parere favorevole sotto l'aspetto paesaggistico anche sull'attraversamento del Tratturo Pescasseroli-Candela in quanto interrato, considerato che con tali argomenti il tratturo in argomento non subirà alcuna alterazione a raso, si ritiene di autorizzare ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.42/2004 l'attraversamento del cavidotto in argomento subordinata alla prescrizione di concordare preventivamente i lavori di scavo con la Soprintendenza Archeologica di Taranto;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. 2751 del 18.04.2008, comunicava l'esistenza di interferenze con le linee della Telecom;

- Telecom in data 26.01.2009 comunicava di aver concordato con la Società la necessità di fornire assistenza da parte di loro personale competente durante le operazioni di scavo;

- Provincia di Foggia-Settore Viabilità, con nota prot. n. 63953 del 02.12.2009 acquisita al prot. 13594 del 10.12.2009, rilasciava proprio Nulla Osta per l'esecuzione dell'impianto eolico;

- Comune di Candela, con nota prot. n. 2161/2561 del 08.03.2010 acquisita al prot. n. 5778 del 15/04/2010 esprimeva parere di compatibilità urbanistica del parco eolico, ivi comprese le opere di connessione con il vigente strumento urbanistico; con prot. n. 11325 del 15.11.2010 esprimeva parere favorevole alla realizzazione del parco così come revisionato in funzione del recepimento dei pareri espressi dagli Enti di competenza;

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota prot. n. 21124 del 06.10.2010 acquisita con prot. 14879 del 19.10.2010 esprimeva parere favorevole avendo valutato, per le componenti rete idrografica, rete irrigua ed acquedotto rurale, che il progetto depositato contemplava, a livello schematico, le varie tipologie di interferenza tra cavidotto elettrico interrato e condotte irrigue e/o potabili, e le modalità esecutive per il loro superamento, e che le specifiche tecniche contenute negli schemi grafici erano rispondenti alle prescrizioni dettate dall'Ente; questo Consorzio autorizzava pertanto, l'esecuzione dei lavori interferenti con gli impianti consortili a condizione che:

- a) prima della materiale esecuzione dei lavori codesta Spett.le Società proceda al picchettamento in sito di tutti gli aerogeneratori ed al tracciamento del cavidotto e delle piste di servizio da realizzare, onde consentire il riscontro sui luoghi, in contraddittorio, di tutte le interferenze accertate e riportate nei grafici di progetto, nonché l'osservanza dei minimi di distanza prescritti;

- b) prima della materiale esecuzione dei lavori relativi all'attraversamento delle condotte venga depositato il progetto delle opere da realizzare, redatto conformemente agli schemi contenuti nel progetto già trasmesso con la specifica finalità di adattare gli schemi medesimi alla reale situazione dei luoghi;

- c) a conclusione dei lavori vengano consegnati a questo Consorzio i grafici di consistenza delle opere eseguite, con specifico riferimento alla posizione degli aerogeneratori e dei tracciati dei cavidotti, oltre che ai disegni delle opere di attraversamento effettivamente realizzate anche per effetto di eventuali varianti apportate in corso d'opera.

Si prescrive inoltre, anche per le opere interferenti con la rete irrigua e con l'acquedotto rurale, che l'inizio dei lavori venga comunicato con congruo anticipo onde consentire i controlli e la sorveglianza del

caso.

- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile con nota prot. n. 10324 del 16.02.2009, rilasciava, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera in progetto, considerato anche che:

? l'Enav comunicava con nota prot. 242721 del 03.12.08, che non riscontrava implicazioni in merito per gli aspetti di propria competenza;

? l'A.M. C.I.G.A. comunicava con nota prot. 7940 del 25.11.08 che la costruzione delle infrastrutture non crea alcuna interferenza con le procedure strumentali di volo;

con le relative prescrizioni:

- per quanto riguarda la segnaletica diurna, per aerogeneratori di altezza superiore a 100 m. e pale di lunghezza superiore ai 30 m., le pale siano verniciate con n. 3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle pale stesse; per pale di dimensione uguale o inferiore a 30 m. la verniciatura si limiterà ad un terzo della lunghezza delle stesse. La manutenzione sarà a cura e spese del proprietario del bene;

- per quanto riguarda la segnalazione notturna, le luci dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione e per un arco di cerchio di 30° circa.

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 16456 del 25.03.2010, rilasciava nulla osta militare dell'AM, per gli aspetti demaniali di competenza, alla realizzazione in oggetto;

- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. 0005815 del 29.03.2010 concedeva il Nulla-Osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con nota prot. n. 44425 del 19.10.2009, acquisita al prot. n. 9724 del 22.06.2010, comunicava in ordine ai soli interessi della Marina Militare che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse;

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 10134 del 03.08.2010, acquisito al prot. n. 13531 del 16.09.2010 esprimeva parere di compatibilità con le previsioni del P.A.I. approvato, a condizione che:

? le sezioni idrauliche interessate dagli scavi per la posa del cavidotto siano ripristinate in modo da non modificare le condizioni preesistenti mantenendo invariate forma, dimensioni e scabrezza dall'alveo;

? il tratto di cavidotto intersecante ovvero adiacente l'alveo dei compluvi naturali sia posato ad una profondità tale da garantirne una adeguata protezione dall'azione erosiva della piena bicentenaria e la relativa trincea di scavo sia ricoperta con materiale non erodibile;

? per gli attraversamenti degli impluvi realizzati mediante staffaggio del cavidotto alla struttura esistente, effettuata sul lato di valle e ad una quota non inferiore a quella intradossale dell'impalcato esistente, si ottenga preventivamente il consenso dell'Ente responsabile della gestione dell'opera. Tale soluzione dovrà tener in debito conto eventuali interventi di adeguamento del manufatto al transito della piena bicentenaria nel qual caso resteranno a carico della Società eventuali danni e/o oneri per la rimozione e sostituzione del cavidotto;

? i tombini stradali, previsti a corredo delle strade a servizio degli aerogeneratori 20-21 e 46-47, per l'attraversamento dei compluvi naturali, siano posizionati in asse con la linea di impluvio dei corsi d'acqua prevedendo eventuali opere di imbocco e di sbocco;

? non venga effettuata alcuna opera di adeguamento e/o ampliamento stradale seppure provvisoria, non contemplata nel presente progetto, con particolare riferimento alle opere idrauliche per l'attraversamento degli impluvi naturali, senza il preventivo parere di questa AdB;

? le opere provvisoriale, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;

? le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

? durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;

? sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;

Sarà compito del RUP la verifica e l'adempimento delle suddette prescrizioni.

• ASL FG - Dipartimento di Prevenzione, con nota prot. n. 442/IP del 10.12.2009 acquisita in C.d.S. del 15.12.2009, esprimeva parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario, con le seguenti prescrizioni:

1) Prendendo atto di quanto dichiarato nella relazione tecnica, nella progettazione dovranno essere rispettate le distanze dalle abitazioni e dalle strade provinciali di circa 300 m. come da regolamento vigente, e che nelle immediate vicinanze del campo non vi siano abitazioni costantemente abitate, e che il livello sonoro prodotto dal generatore di elettricità risulti inferiore di 60 dB come previsto dal DPCM 01/03/1991 e sue modifiche ed integrazioni;

2) Gli elettrodi dovranno essere interrati ad una profondità minima di m.1 (un metro) e dovrà essere segnalato il tracciato della linea interrata, con idonee segnalazioni di pericolo;

3) Eventuali linee aeree di media ed alta tensione, utilizzate per il conferimento all'ENEL dell'elettricità prodotta, dovranno essere eseguite nel rispetto delle distanze di sicurezza dettate dal DPCM 23/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

4) Rispettare i limiti di inquinamento elettromagnetico previsti dal DM 381/98 e successive modifiche ed integrazioni;

5) Dovranno essere garantite tutte le misure di sicurezza ed infortunistica per tutelare lo stanziamento ed il passaggio nelle vicinanze degli aerogeneratori di persone ed animali;

6) Lo smaltimento degli oli usati e delle batterie dovrà avvenire tramite ditta autorizzata DL 22/1997 e sue integrazioni;

7) La realizzazione e la messa in opera dell'impianto in oggetto, dovranno essere conformi alle descrizioni progettuali, alle previsioni contenute nella documentazione tecnica presentata e rispettare le linee guida della Regione Puglia (delibera G.R. N. 131 del 02/03/2004).

• ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di FG, acquisito in C.d.S. del 15.12.2009, rilasciava il proprio parere favorevole relativamente alla realizzazione del progetto in oggetto;

• AQP S.p.A., con modulo parere acquisito in C.d.S. del 29.01.2009, esprimeva parere favorevole a condizione che la Società richiedente provveda a sua cura e spesa alla realizzazione della protezione delle condotte idriche nei punti d'interferenza che si andranno a determinare, secondo le prescrizioni impartite da AQP. La concessione per gli attraversamenti sarà rilasciata da AQP a conclusione dell'istruttoria, previa stipula di convenzione che andrà a regolare i rapporti patrimoniali tra le due Società;

• SNAM RETE GAS, in C.d.S. del 15.12.2009, esprimeva con modulo parere lo spostamento degli aerogeneratori nn. 36 e 37 al fine di eliminare le interferenze prodotte con i loro metanodotti mentre per gli aerogeneratori nn. 19, 28 e 32 di effettuare in fase esecutiva, verifiche in campo per valutare con precisione le posizioni reciproche e concordare gli interventi nella fase di cantiere per eliminare eventuali interferenze. Si ribadiscono le prescrizioni già espresse con nota prot. n. 71 del 21.01.2009, ossia:

- L'ubicazione degli aerogeneratori e nello specifico la proiezione massima verticale delle pale della struttura eolica non dovrà ricadere nella fascia asservita (m. 11,00 dal Metanodotto Candela-Altamura DN 400 e m. 20,00 dal Metanodotto Massafra-Biccari DN 1200);

- L'eventuale rete di terra del cavidotto, costituita da treccia di rame, in corrispondenza degli attraversamenti con i nostri metanodotti dovrà essere realizzata con cavo isolato per una lunghezza di almeno m 6 per parte dall'asse della condotta;

- Nell'attraversamento la distanza minima misurata in senso verticale fra le superfici affacciate non potrà essere inferiore a cm 50.
- In corrispondenza degli attraversamenti in sovrappasso della nostra condotta con i cavidotti questi ultimi non dovranno essere posati in tubo portacavo ma con cavi liberi per una lunghezza di almeno metri 3 per parte dell'asse della condotta.
- In corrispondenza delle intersezioni della viabilità in progetto con il metanodotto, alla presenza del nostro personale Snam Rete Gas del Centro di Foggia, previo picchettamento dell'asse del metanodotto, dovranno essere definite le soluzioni tecnico/economiche adeguate per la messa in protezione della condotta;
- In corrispondenza dei tratti in parallelismo con i nostri metanodotti, tutte le vostre opere ivi compreso eventuali strade e pozzetti, dovranno essere realizzate al di fuori delle fasce asservite;
- Le attività di scavo in prossimità dei metanodotti dovranno essere realizzate a mano e in presenza del personale del ns. Centro di Manutenzione di Foggia.

Rilevato che:

- con nota prot. n.14460 del 11.10.2010, Ufficio Energia e Reti Energetiche inviava l'avviso dell'avvio delle procedure di esproprio del progetto definitivo in oggetto e delle opere connesse ed infrastrutture ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con nota prot. n. 12679 del 30.11.2010, acquisita al prot. n. 16830 del 30.11.2010, il Comune di Candela comunicava al Servizio scrivente che durante il periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (14.10.2010-13.11.2010), della procedura di cui sopra, non sono pervenute osservazioni pertinenti in merito. Tuttavia, il 26.11.2010, quindi fuori dai termini, sono pervenute osservazioni dalla Società Farpower s.r.l.;
- con nota del 25.11.2010 acquisita al prot. 16684 del 29.11.2010 la Società Farpower s.r.l. trasmetteva all'Ufficio Energia e Reti Energetiche, osservazioni in merito al progetto in oggetto;
- con nota prot. n.16870 del 01.12.2010, l'Ufficio Energia e Reti Energetiche comunicava alla Società Farpower s.r.l. di rigettare le osservazioni prodotte contro il progetto Edison S.p.A. di Candela in quanto le sentenze del TAR citate sono state ritenute non pertinenti;
- con nota acquisita al prot. n. 16833 del 30.11 2010, la Società Edison S.p.A., inviava copia degli estratti della pubblicazione dell'avviso dell'avvio delle procedure di esproprio ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale ... il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata";
- alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 16931 del 02 dicembre 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo comunicava agli Enti la conclusione positiva del procedimento;
- dalla verifica con il Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20/10/2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2";
- che per quanto riguarda gli aspetti agricoli, la Società Edison S.p.A. con prot. acquisito al n. 14934 del 19.10.2010, trasmetteva relazione agronomica e dichiarazione asseverata da tecnico abilitato sull'assenza di ulivi monumentali ai sensi della l.r. 14/2007;
- in data 10 dicembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la società Edison Energie Speciali S.p.A. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; pertanto, l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 20 gennaio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12237 e della Convenzione al repertorio n. 12238;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 26 aerogeneratori della potenza di 52 MW, ubicato nel Comune di Candela (FG), nelle località "Acqua Bianca", "Giardino Serra La Caccia" e "Tufarelle", posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

AEROGENE-
RATORE N. X Y

7 2574905 4551690

8 2575664 4551637

9 2576233 4551511

10 2576644 4551395

11 2575032 4550878

12 2572766 4551743

13 2571754 4552073

14 2571676 4551525

17 2570641 4551620

20 2569263 4553309

21 2568962 4553538

22 2568254 4553733

23 2567896 4553917

24 2567612 4554087

25 2567464 4553423

26 2567838 4553152

27 2568160 4553024

28 2568583 4552927

29 2568864 4552605

31 2566490 4553934

32 2566669 4554448

33 2565775 4554533

34 2566503 4555022

35 2566154 4555258

46 2562460 4559914

47 2562083 4560060

- e delle relative opere connesse costituite da un collegamento in antenna a 150 kV sull'esistente stazione elettrica della centrale termoelettrica di Candela, di proprietà della stessa Edison S.p.A.;
- la Società Edison Energie Speciali S.p.A., avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, P.IVA 01890981200, con nota prot. n. 17771 del 27.12.2010, ha depositato il progetto definitivo adeguato a tutte le prescrizioni e condizioni indicate dagli Enti coinvolti nella C.d.S., ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 26 aerogeneratori di potenza totale pari a 52 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Candela (FG);
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 40 del 4 febbraio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97.

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Edison Energie Speciali S.p.A., avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, P.IVA 01890981200, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 26 aerogeneratori della potenza di 52 MW, ubicato nel Comune di Candela (FG), nelle località "Acqua Bianca", "Giardino Serra La Caccia" e "Tufarelle", posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

AEROGENE-
RATORE N. X Y

7 2574905 4551690

8 2575664 4551637

9 2576233 4551511

10 2576644 4551395

11 2575032 4550878

12 2572766 4551743

13 2571754 4552073

14 2571676 4551525

17 2570641 4551620

20 2569263 4553309

21 2568962 4553538

22 2568254 4553733

23 2567896 4553917

24 2567612 4554087

25 2567464 4553423

26 2567838 4553152

27 2568160 4553024

28 2568583 4552927

29 2568864 4552605

31 2566490 4553934

32 2566669 4554448

33 2565775 4554533

34 2566503 4555022

35 2566154 4555258

46 2562460 4559914

47 2562083 4560060

- e delle relative opere connesse costituite da un collegamento in antenna a 150 kV sull'esistente stazione elettrica della centrale termoelettrica di Candela, di proprietà della stessa Edison S.p.A.;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a

partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Inergia S.p.a. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

? durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

? durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a) e b) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo eolico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato al Comune di Candela.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. ___ fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino
